

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2018

367/2018/R/IDR

APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI ANNI 2018 E 2019, PROPOSTO DAL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1025^a riunione del 28 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";

- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2013, 548/2013/R/IDR, recante "Approvazione delle tariffe e dei correlati Piani Economico-Finanziari proposti dal Consiglio di Bacino Veronese";
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante "Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR";
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2014, 349/2014/R/IDR, recante "Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dal Consiglio di Bacino Veronese";
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato";
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato" (di seguito deliberazione 656/2015/R/IDR); ;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2" (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A recante "Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori" (di seguito MTI-2);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale" e il relativo Allegato A recante "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)";
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 329/2016/E/IDR, recante "Approvazione di quattro verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato per il primo periodo regolatorio e il primo biennio del secondo periodo regolatorio";
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2016, 360/2016/R/IDR, recante "Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie

per il periodo 2016-2019, proposti dal Consiglio di Bacino Veronese” (di seguito: deliberazione 360/2016/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 808/2016/R/IDR, recante “Integrazione alla deliberazione dell’Autorità 360/2016/R/IDR, a seguito di istanza di riequilibrio economico-finanziario, proposta dal Consiglio di Bacino Veronese per il gestore Azienda Gardesana Servizi S.p.a.” (di seguito: deliberazione 808/2016/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2017, 96/2017/S/IDR, recante “Avvio di procedimento sanzionatorio per violazioni della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 96/2017/S/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2017, 440/2017/R/IDR, recante “Modalità di trasferimento da parte dei gestori degli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario unico di cui all'art. 2 del D.L. 243/2016” (di seguito: deliberazione 440/2017/R/IDR);
- il documento per la consultazione 27 luglio 2017, 562/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato - RQTI. Inquadramento generale e linee di intervento”;
- la deliberazione dell’Autorità del 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 704/2017/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- il documento per la consultazione 10 novembre 2017, 748/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato – RQTI. Orientamenti finali”;
- il documento per la consultazione 16 novembre 2017, 767/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la determina 31 marzo 2018, 1/2018 DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento delle

predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR” (di seguito: determina 1/2018 DSID);

- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 31 maggio 2018 - e successivamente integrati e aggiornati, da ultimo, in data 21 giugno 2018 - dal Consiglio di Bacino Veronese ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, nonché della determina 1/2018 DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità (...)”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che la medesima Autorità “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni (...)”.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 664/2015/R/IDR, l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, definendo, nell’Allegato A alla medesima deliberazione, le regole e i criteri in conformità ai quali devono essere effettuati “la determinazione delle componenti di costo (...) e l’aggiornamento delle tariffe applicate”;
- con la deliberazione 918/2017/R/IDR, l’Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per l’aggiornamento biennale - previsto dall’articolo 8 della delibera

- 664/2015/R/IDR - delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima delibera 664/2015/R/IDR (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019;
- al comma 2.1 della deliberazione 918/2017/R/IDR, l'Autorità ha richiamato l'insieme degli atti di cui si compone lo "specifico schema regolatorio", richiedendo, in particolare agli Enti di governo dell'ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
 - a) il programma degli interventi (PdI), come definito al comma 6.2, lett. a), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine tener conto: *i)* delle nuove esigenze di investimento che dovessero essere rilevate a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla regolazione della qualità tecnica (RQTI) di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR; *ii)* della necessità di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione, sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità con la deliberazione 440/2017/R/IDR;
 - b) il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 6.2, lett. b), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di esplicitare il vincolo ai ricavi del gestore (*VRG*) e il moltiplicatore tariffario teta (*9*) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019, sulla base delle disposizioni della deliberazione 918/2017/R/IDR;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con il provvedimento da ultimo richiamato e redatta secondo i contenuti minimi essenziali previsti dalla deliberazione 656/2015/R/IDR (a cui è riconosciuta forza cogente nella disciplina del rapporto tra Enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato);
 - il comma 3.1 della medesima deliberazione 918/2017/R/IDR, per quanto attiene i dati contabili da utilizzare ai fini dell'aggiornamento biennale, prevede in particolare che:
 - la determinazione delle tariffe per l'anno 2018 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2016 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
 - la determinazione delle tariffe per l'anno 2019 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2017 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
 - il successivo comma 13.1, nel disciplinare la procedura di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - la medesima deliberazione stabilisce che, entro il 30 aprile 2018, gli Enti di governo

dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 13.2, lett. c), della deliberazione 918/2017/R/IDR, gli atti e i dati di seguito indicati:

- i. il programma degli interventi, come disciplinato al comma 2.1, lett. a);
 - ii. il piano economico finanziario, come disciplinato al comma 2.1, lett. b), recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario *teta* (ρ) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019;
 - v. l'aggiornamento, ai sensi del comma 3.1, dei dati necessari richiesti.
- il comma 15.1 del provvedimento in parola prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e del comma 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR - a decorrere dal 1° gennaio 2018, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti l'aggiornamento delle tariffe comunicato all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo.

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica che trova applicazione dal 1° gennaio 2018, individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
 - a) standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
 - b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
 - c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- con riguardo alla validazione dei dati tecnici, il comma 3.1 della menzionata deliberazione 917/2017/R/IDR prevede che gli Enti di governo dell'ambito validino i dati resi disponibili dai gestori, e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua;
- ai sensi del comma 8.2, della medesima deliberazione, in esito alle attività di cui al precedente alinea, l'Ente di governo dell'ambito comunica annualmente all'Autorità i dati di qualità tecnica;
- l'articolo 4, del provvedimento in parola, disciplinando la procedura di identificazione degli obiettivi di qualità tecnica, dispone che:

- per ciascuno dei macro-indicatori, gli obiettivi annuali siano divisi in due categorie: mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate;
- gli obiettivi di qualità tecnica siano stabiliti, per il 2018, sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all'anno 2016 e, a partire dall'anno 2019, sulla base del valore registrato nell'annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all'annualità più recente;
- la deliberazione 917/2017/R/IDR chiarisce che gli obiettivi di qualità tecnica devono essere recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio, secondo i termini e le modalità stabilite dalla deliberazione 918/2017/R/IDR, non ammettendo pianificazioni che non prevedano il conseguimento degli obiettivi definiti secondo le modalità sopra richiamate;
- il recepimento della qualità tecnica nello specifico schema regolatorio è precisato più in dettaglio ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, prevedendo che:
 - la copertura dei costi relativi al rispetto degli standard specifici e al conseguimento degli obiettivi previsti dalla qualità tecnica avvenga secondo quanto stabilito dal MTI-2, come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR;
 - in particolare, la spesa per investimento relativa alle misure adottate, e ricomprese nel programma degli interventi, sia finanziata nell'ambito dell'aggiornamento del pertinente programma economico-finanziario.

CONSIDERATO CHE:

- con determina 1/2018 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati tecnici e tariffari, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- al fine di rideterminare i valori del moltiplicatore \mathcal{S} per le annualità 2018 e 2019 (esplicitati, in sede di prima approvazione, nell'Allegato A alla deliberazione 360/2016/R/IDR, come successivamente integrata e aggiornata - relativamente ad Azienda Gardesana Servizi S.p.a. - dalla deliberazione 808/2016/R/IDR), il Consiglio di Bacino Veronese, in data 31 maggio 2018, ha trasmesso - ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e della determina sopra richiamata - l'aggiornamento dei dati e degli atti che compongono gli specifici schemi regolatori relativi ai gestori Acque Veronesi s.c.a.r.l. e Azienda Gardesana Servizi S.p.a., nonché, con diverse comunicazioni, gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;

- l’Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all’approvazione dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, il Consiglio di Bacino Veronese ha provveduto - alla luce dei criteri enucleati all’articolo 11 della deliberazione 918/2017/R/IDR, ai fini dell’aggiornamento del programma degli interventi - ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili, tra l’altro attestando la sussistenza, per i gestori operanti sul relativo territorio, dei quattro *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, ossia:
 - la disponibilità e l’affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali, riscontrando - nel rispetto delle soglie minime fissate dall’Autorità - che i volumi di processo misurati si attestano al 96% (per il gestore Acque Veronesi s.c.a.r.l.) e al 99% (per Azienda Gardesana Servizi S.p.a.), mentre i volumi di utenza misurati risultano, per entrambe le gestioni, pari al 96% dei rispettivi volumi totali;
 - l’adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano mediante l’effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01;
 - l’assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE, pur evidenziando che *“risulta aperta [la] procedura di infrazione codificata 2014/2059 (...) all’interno della quale rientrano 4 agglomerati riconducibili ad Acque Veronesi”*;
 - la disponibilità e l’affidabilità dei dati di qualità tecnica forniti dal gestore, rilevandone i requisiti di correttezza, coerenza, congruità e certezza;
- per quanto attiene i *macro-indicatori* ricompresi tra gli *standard generali*, il soggetto competente, per il gestore Acque Veronesi s.c.a.r.l. ha individuato:
 - ✓ con riferimento al macro-indicatore M1 - “Perdite idriche”:
 - un valore iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a, calcolato rapportando le perdite totali alla lunghezza della rete) pari a 19,11 mc/km/gg, nonché un valore di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b, calcolato rapportando le perdite totali al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto) pari al 37,5%;
 - l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe C, cui è associato - ai sensi del comma 6.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle perdite idriche lineari del 4% annuo;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
 - interventi di sostituzione di reti di acquedotto;

- sostituzione massiva dei contatori dell'utenza;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M2 - “Interruzioni del servizio” (la cui attivazione ai fini dell’applicazione del meccanismo di incentivazione è prevista a partire dall’anno 2020):
 - un valore iniziale delle interruzioni del servizio (definito come somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall’interruzione stessa) pari a 6,75 ore, evidenziando la recente attivazione di “azioni volte al monitoraggio e al controllo delle interruzioni di rete (...), auspicando di raggiungere un sufficiente livello di conoscenza nel breve termine”;
 - l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe B, cui è associato - ai sensi del comma 9.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle interruzioni del 2% annuo;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
 - realizzazione di nuovi pozzi e potenziamento di quelli esistenti, nonché adeguamento tecnologico degli impianti di rilancio e delle centrali acquedottistiche;
 - opere di interconnessione tra sistemi acquedottistici differenti;
 - potenziamento dei sistemi di automazione e telecontrollo;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - “Qualità dell’acqua erogata”:
 - un valore iniziale dell’incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari a 0,001%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) del 5,2% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) dello 0,2%;
 - l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe D, cui è associato - ai sensi del comma 10.3 della RQTI - un *target* di rientro nella classe precedente in 2 anni;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
 - adeguamento, potenziamento e messa in sicurezza delle opere di captazione a servizio di diversi acquedotti, anche a protezione delle fonti dall’inquinamento;
 - potenziamento di diversi impianti di potabilizzazione;
 - realizzazione di condotte di collegamento tra le centrali di potabilizzazione;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”:
 - un valore iniziale della frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura (indicatore M4a) pari a 21,86/100 km, con il 98,1% degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente (indicatore M4b) e il 48,6% degli scaricatori di piena non controllati (indicatore M4c);
 - l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 14.3 della RQTI - un *target* di riduzione della frequenza degli allagamenti e sversamenti del 10% annuo;

- i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
 - o estensione, rifacimento e adeguamento della rete fognaria;
 - o completamento e risanamento di collettori fognari;
 - o adeguamento degli sfioratori di piena a servizio delle reti fognarie miste "secondo quanto previsto all'Art.33 del [Piano di Tutela delle Acque della Regione] Veneto";
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M5 - "Smaltimento fanghi in discarica":
 - un valore iniziale della quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica dello 0,8%;
 - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 18.3 della RQTI - alla classe A;
 - i seguenti principali interventi riconducibili all'obiettivo generale di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui:
 - o adeguamento degli schemi fognari-depurativi;
 - o costruzione di nuovi impianti di depurazione, nonché potenziamento degli impianti esistenti, anche tramite la dismissione di impianti poco efficienti e la conseguente centralizzazione del trattamento;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M6 - "Qualità dell'acqua depurata":
 - un valore iniziale del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata pari al 3,2%;
 - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe B, cui è associato - ai sensi del comma 19.4 della RQTI - un *target* di riduzione del tasso di superamento dei limiti in discorso del 10% annuo;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
 - o adeguamento funzionale e rinnovo degli impianti di depurazione esistenti;
- per quanto attiene i *macro-indicatori* relativi al gestore Azienda Gardesana Servizi S.p.a., il Consiglio di Bacino Veronese ha individuato:
 - ✓ con riferimento al macro-indicatore M1 - "Perdite idriche":
 - un valore iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a) pari a 19,73 mc/km/gg, nonché un valore di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b) pari al 45,2%;
 - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe D, cui è associato - ai sensi del comma 6.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle perdite idriche lineari del 5% annuo, presentando al contempo istanza *ex ante* all'Autorità - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. c), della deliberazione 917/2017/R/IDR - per la temporanea valutazione cumulativa su base biennale dell'obiettivo in parola, specificando che "il complesso di attività che stanno per essere messe in atto per la riduzione del tasso di perdite idriche della rete acquedottistica (...) richiedono lunghi tempi per [poterne valutare compiutamente gli effetti]";
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al

precedente alinea:

- sostituzione di alcune reti idriche di distribuzione;
- attività di modellazione delle reti acquedottistiche dell'area del Garda;
- sostituzione dei contatori;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M2 - “Interruzioni del servizio”:
 - un valore iniziale delle interruzioni del servizio pari a 0,41 ore;
 - l’obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 9.4 della RQTI - alla classe A;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
 - realizzazione di interconnessioni tra distretti idrici;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - “Qualità dell’acqua erogata”:
 - un valore dell’incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari a 0,046%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) del 10,6% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) dell’1,6%, precisando che detti valori afferiscono al 2017, anno nel quale eccezionali eventi meteorici hanno comportato significativi fenomeni di intorbidimento delle acque dando luogo a due ordinanze per riscontrata non potabilità delle acque distribuite dal serbatoio “Val dei Coali” (per circa 1.077 utenti finali serviti dal serbatoio);
 - l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 10.3 della RQTI - un *target* di rientro nella classe precedente in 2 anni e con riferimento al quale il parere reso dal Comitato consultivo degli utenti dell’ATO Veronese evidenzia, in particolare, la necessità di dare “*massima priorità alla realizzazione degli interventi che possano migliorare in particolari questi parametri*”;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
 - potenziamento di due impianti di potabilizzazione, in particolare installazione del potabilizzatore Val dei Coali e implementazione di una filiera di trattamento per l’abbattimento efficiente della torbidità e della carica batterica delle acque di sorgente;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”:
 - un valore iniziale della frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura (indicatore M4a) pari a 12,59/100 km, con l’83,3% degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente (indicatore M4b) e lo 0,0% degli scaricatori di piena non controllati (indicatore M4c);
 - l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 14.3 della RQTI - un *target* di riduzione della frequenza degli allagamenti e sversamenti del 10% annuo, presentando al contempo istanza *ex ante* all’Autorità - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. c), della deliberazione 917/2017/R/IDR - per la temporanea valutazione cumulativa su base biennale dell’obiettivo in parola, specificando che le “*opere [necessarie al perseguimento del medesimo] sono da realizzare*”

- spesso in aree soggette a vincoli ambientali, idro-geologici-forestali e paesaggistici, che richiedono autorizzazioni particolari (...) con conseguente allungamento degli iter autorizzativi”;*
- i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
 - o estensione e adeguamento delle reti fognarie;
 - o opere di separazione delle reti miste;
 - o realizzazione ed adeguamento degli sfioratori fognari;
 - ✓ con riferimento al macro-indicatore M5 - “Smaltimento fanghi in discarica”:
 - un valore iniziale della quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica dello 0,0%;
 - l’obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 18.3 della RQTI - alla classe A;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
 - o opere di adeguamento delle linee fanghi, nonché installazione di centrifughe di disidratazione dei fanghi in impianti di depurazione;
 - ✓ con riferimento al macro-indicatore M6 - “Qualità dell’acqua depurata”:
 - un valore iniziale del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata pari allo 0,46%;
 - l’obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 19.4 della RQTI - alla classe A;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
 - o efficientamento e manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione esistenti;
 - per quanto concerne i tre *standard specifici* di qualità tecnica di cui al comma 3.5 della RQTI, tesi a salvaguardare la continuità del servizio di acquedotto, il Consiglio di Bacino Veronese - ai sensi di quanto previsto dal comma 9.1 della deliberazione 917/2017/R/IDR - ha specificato che i medesimi erano già inclusi nelle Carte dei servizi approvate per le gestioni in parola in data 31 maggio 2016 e ha segnalato che:
 - per i gestori in discorso viene “*applicato uno standard migliorativo [rispetto] al livello associato [all’indicatore] S1, essendo già previsto nella Carta dei servizi l’impegno a garantire un tempo massimo di interruzione del servizio di 8 [ore]”;*
 - con riferimento a entrambe le gestioni, sono in corso le attività per l’aggiornamento delle relative Carte dei servizi al fine di “*rendere esplicito l’obbligo di corresponsione [degli] indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli standard specifici”* in parola;
 - ai sensi del comma 11.1 dell’Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l’Autorità si riserva di verificare l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

CONSIDERATO CHE:

- alla luce del citato recepimento della RQTI nell'ambito dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, il Consiglio di Bacino Veronese - sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla deliberazione 918/2017/R/IDR - ai fini del computo tariffario per gli anni 2018 e 2019:
 - per il gestore Acque Veronesi s.c.a.r.l., ha rivisto la collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, selezionando lo *Schema VI* (in luogo dello *Schema V* individuato in sede di prima determinazione tariffaria per il quadriennio 2016-2019) in ragione della presenza di significative variazioni nel perimetro delle attività svolte dal gestore, tale da richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi, Op^{new} ;
 - per il gestore Azienda Gardesana Servizi S.p.a., ha confermato la collocazione nello *Schema II* della citata matrice di schemi regolatori, sulla base delle motivazioni esplicitate - in sede di prima approvazione - nella deliberazione 360/2016/R/IDR;
- in particolare, per entrambe le gestioni, a fronte dei richiamati obiettivi di qualità tecnica, il soggetto competente in parola ha pianificato, per gli anni 2018 e 2019, ulteriori investimenti rispetto a quelli previsti in sede di prima predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, di fatto rideterminando (in aumento) il valore del rapporto tra il fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 e le infrastrutture esistenti;
- inoltre, le verifiche compiute dall'Autorità con riferimento ai costi delle immobilizzazioni computate in tariffa hanno accertato:
 - per il gestore Acque Veronesi s.c.a.r.l., una spesa effettiva per investimenti sostanzialmente in linea con il fabbisogno pianificato per il biennio 2016-2017 nell'ambito della proposta tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR;
 - per il gestore Azienda Gardesana Servizi S.p.a., uno scostamento tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno pianificato per il biennio 2016-2017 in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR; tuttavia, il menzionato scostamento (motivato con la "*estrema frammentazione degli interventi (...) per i quali si è presentato un iter autorizzativo complesso che ne ha rallentato l'avvio*") non è di entità tale da pregiudicare la collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- nella Relazione di accompagnamento all'aggiornamento della predisposizione tariffaria per gli anni 2018 e 2019, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha comunicato, per Acque Veronesi s.c.a.r.l., di aver esercitato, ai sensi del comma 9.2 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente FNI^{new} , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stata confermata la scelta del valore del

- parametro ψ - nell'ambito del range (0,4-0,8) - ponendolo pari a 0,8;
- nell'ambito delle proposte di aggiornamento tariffario in parola, relativamente alla valorizzazione della componente *ERC*, per entrambe le gestioni sono stati esplicitati come “costi ambientali e della risorsa aggiornabili”, *ERC_{at}*, gli oneri afferenti ai canoni di derivazione/sottensione idrica e, limitatamente ad Acque Veronesi s.c.a.r.l., i contributi per i consorzi di bonifica;
 - per il gestore Azienda Gardesana Servizi S.p.a., il soggetto competente ha avanzato, ai sensi del comma 9.2 della deliberazione 918/2017/R/IDR, istanza per il riconoscimento - con riferimento alle annualità 2018 e 2019 - di costi aggiuntivi *Opex_{OT}* (relativi ad aspetti riconducibili all'adeguamento a taluni standard di qualità tecnica definiti con la deliberazione 917/2017/R/IDR non già ricompresi nella Carta dei servizi, ovvero in altri atti vincolanti per il gestore), in particolare, specificando che la richiesta in questione è motivata dalla necessità di coprire gli oneri aggiuntivi (concernenti, in particolare, costi per la manutenzione di specifici *software*, spese per il personale e costi per servizi e analisi esterne) connessi:
 - con riferimento al macro-indicatore M1 - “Perdite idriche”, alla “*modellazione numerica per la realizzazione delle interconnessioni tra distretti idrici e la gestione razionale delle fonti di approvvigionamento*”;
 - con riferimento al M3 - “Qualità dell'acqua erogata”, a interventi di “*prevenzione da fenomeni di inquinamento dell'acqua*” e di “*analisi per [il] monitoraggio [degli] impianti [di] potabilizzazione*”, nonché all’“*internalizzazione [delle] attività di campionamento*”;
 - inoltre, per Acque Veronesi s.c.a.r.l., il Consiglio di Bacino Veronese, al fine di contenere l'incremento tariffario, ha evidenziato di aver proceduto:
 - alla rinuncia di una quota parte della componente tariffaria *FoNI* afferente alle annualità 2018 e 2019;
 - alla riallocazione dei conguagli riferiti al secondo periodo regolatorio (*Rc_{TOT}*), per un importo pari a 2.353.560 euro, prevedendo le modalità del relativo recupero anche successivamente al 2019.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l'Autorità si riserva di determinare l'eventuale conguaglio finale, relativo alle precedenti annualità, a seguito della definizione dei citati contenziosi;
- in esito alla verifica ispettiva condotta dall'Autorità presso il gestore Acque Veronesi s.c.a.r.l., con la deliberazione 96/2017/S/IDR è stato avviato un

procedimento sanzionatorio volto ad accertare la violazione della regolazione tariffaria del SII per il primo periodo regolatorio e per il primo biennio del secondo periodo regolatorio;

- nell'ambito delle elaborazioni condotte ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, per il gestore di cui al precedente alinea si è provveduto a superare le criticità (che rilevano nel calcolo delle tariffe) emerse in sede di verifica ispettiva e richiamate nella citata deliberazione 96/2017/S/IDR;
- il presente provvedimento lascia impregiudicati gli effetti derivanti dall'esito del menzionato procedimento sanzionatorio.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, per le gestioni di cui all'*Allegato A*:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
 - non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR, atteso che i gestori in parola hanno in particolare: i) attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; ii) fornito evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali delle previste componenti perequative;
- per le richiamate gestioni siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e delle informazioni inerenti alla rideterminazione delle tariffe per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e nel rispetto delle indicazioni operative di cui alla determina 1/2018 DSID;
- in esito alla valutazione delle proposte di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie trasmesse dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- le modalità di recepimento degli obblighi di qualità tecnica nell'ambito degli aggiornamenti dello specifico schema regolatorio siano idonee a consentire un rafforzamento del processo di risanamento e di ammodernamento delle infrastrutture idriche relative ai gestori Acque Veronesi s.c.a.r.l. e Azienda Gardesana Servizi S.p.a.;
- in particolare, con riferimento al gestore Azienda Gardesana Servizi S.p.a. - in un'ottica di applicazione selettiva e graduale della regolazione della qualità tecnica, in un quadro di equilibrio economico finanziario e secondo criteri di efficienza - sia opportuno accogliere le istanze presentate dal Consiglio di Bacino Veronese - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. c), della deliberazione 917/2017/R/IDR -

per la temporanea valutazione cumulativa su base biennale degli obiettivi riconducibili ai macro-indicatori M1 - “Perdite idriche” e M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”, atteso che ai citati macro-indicatori vengono associate rilevanti attività di realizzazione volte al progressivo miglioramento delle *performance* gestionali;

- i piani economico-finanziari, recanti l’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2018-2019 (riportate nell’Allegato A), siano stati elaborati coerentemente con gli interventi programmati dall’Ente di governo dell’ambito;
- nelle more di successive verifiche in ordine ai maggiori oneri effettivamente sostenuti dal gestore Azienda Gardesana Servizi S.p.a. per l’adeguamento a taluni degli standard di qualità tecnica definiti con deliberazione 917/2017/R/IDR e non già ricompresi nella Carta dei servizi, ovvero in altri atti vincolanti per il gestore medesimo, sia opportuno accogliere l’istanza per il riconoscimento della componente *Opex_{QT}* presentata dall’Ente di governo dell’ambito per l’operatore in parola;
- le menzionate proposte tariffarie comunicate all’Autorità appaiano adeguate al raggiungimento dei previsti obiettivi e livelli di qualità del servizio, garantendo altresì che la gestione dei servizi idrici avvenga in condizioni di equilibrio economico-finanziario;
- l’adozione della presente deliberazione costituisca atto di ordinaria amministrazione, trattandosi di ordinaria attuazione della regolazione tariffaria dell’Autorità, cui quest’ultima è vincolata da previgenti disposizioni, al fine di garantire certezza e tutela all’utenza nell’applicazione dei corrispettivi

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al biennio 2018-2019, il procedimento di verifica dell’aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all’articolo 2 della deliberazione 918/2017/R/IDR, proposto, per le gestioni di cui all’Allegato A, dal Consiglio di Bacino Veronese, approvando i medesimi aggiornamenti con le precisazioni di cui in premessa;
2. di rideterminare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, i valori del moltiplicatore *g* di cui all’Allegato A, per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal punto 3 della deliberazione 360/2016/R/IDR (come integrata dalla deliberazione 808/2016/R/IDR) e dal comma 13.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

28 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni